

CONTRATTO

Con la presente scrittura privata tra

San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl società in house della Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, Isola di San Servolo, P.IVA 03544490273, rappresentata dal Direttore Generale, sig. Fulvio Landillo, di seguito denominata **Committente**

e

Studio Associato Ferrarini e Pitteri, con sede legale in Favaro Veneto (VE) Via Triestina n. 54/12, P. IVA 03678760277, rappresentato dal dott. Maria Ruggero Ferrarini e da marco Pitteri, di seguito denominato **Consulente**

Premesso

- a) che la Società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia è una società unipersonale posseduta al 100% dalla Città metropolitana di Venezia;
- b) che alla Società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia è affidato *in house* il compito da parte della Città metropolitana di Venezia di valorizzare l'isola di San Servolo in Venezia, il Museo del Manicomio di San Servolo, il Museo di Torcello e Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) di proprietà della Città metropolitana stessa;
- c) che in data 19 settembre 2016 San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia ha pubblicato nel proprio sito internet un avviso pubblico di selezione per l'affidamento di un incarico di consulenza per la stesura di una perizia tecnica per il rilievo e l'individuazione del rischio posseduto dagli alberi presenti nel parco dell'isola di San Servolo in Venezia e che n. 3 operatori del settore hanno presentato tramite PEC la propria candidatura;
- d) che l'offerta dello Studio Associato Ferrarini e Pitteri inoltrata a San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia tramite PEC nelle modalità e nei tempi previsti è risultata essere quella più economica;
- e) che il Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Direttore Generale della Società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia, sig. Fulvio Landillo;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premesse.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Contratto.

Articolo 2. Oggetto del servizio.

1. Il Committente affida all'Consulente l'incarico per la stesura di una perizia tecnica per il rilievo e l'individuazione del rischio posseduto dagli alberi presenti nel parco dell'isola di San Servolo in Venezia che sarà svolta nelle modalità e nelle specifiche previste nell'avviso pubblico; il numero di CIG assegnato è =ZEA1BA44EE=.

2. Il Consulente è tenuto a cooperare attivamente con il Committente nella risoluzione di eventuali problemi tecnico-logistici.

Articolo 3. Corrispettivo.

1. A fronte dei servizi di consulenza svolti per il Committente, il Consulente percepirà da San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia la somma di =2.163,15= euro oltre l'iva e i contributi previdenziali come da offerta acquisita.

2. Tale corrispettivo verrà liquidato entro =60= (sessanta) giorni dalla data fattura fine mese.

3. Ogni fattura emessa dal Consulente sarà saldata sempre previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che la prestazione sia stata effettuata correttamente, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto e sempre previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

4. Ogni pagamento sarà effettuato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge del 13 agosto 2010 n. 136 concernente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine il Consulente ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati al servizio oggetto del presente Contratto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti correnti con relativa fotocopia dei loro documenti di identità in corso di validità.

5. Le fatture del Consulente devono essere sempre redatte in modo chiaro e devono necessariamente contenere tutti gli elementi volti alla comprensione delle modalità di esecuzione del servizio.

Articolo 4. Cessione dei crediti.

1. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente Contratto sono efficaci e opponibili al Committente qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al Consulente cedente e al soggetto cessionario entro quindici (15) giorni dalla notifica della cessione.

Articolo 5. Costi a carico del Consulente.

1. Il Consulente si farà carico dei costi del personale a qualsiasi titolo impiegato per lo svolgimento del presente Contratto.

2. Il Consulente si farà carico della fornitura e della manutenzione delle proprie attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio oggetto del Contratto.

3. Nel corrispettivo di cui all'art. 3 sono compresi i costi di gestione dell'attività ordinaria, ossia, a titolo d'esempio, le spese telefoniche, fax ed internet.

Articolo 6. Continuità dell'esecuzione della prestazione.

Il Consulente è tenuto ad evitare qualsiasi interruzione della prestazione assumendo su di sé i rischi di malattie e infortunio degli addetti ai servizi assegnati dal Committente assicurando in ogni caso la continuità e l'efficienza della consulenza stessa.

Articolo 7. Durata dell'affidamento.

1. L'affidamento avrà la durata dalla firma del presente contratto sino al termine della effettuazione delle attività oggetto dell'affidamento e comunque entro il 15 novembre 2016.

2. Il contratto di consulenza sarà a termine senza necessità di disdetta da parte del Committente.

Articolo 8. Penali.

1. Il Consulente dovrà adempiere alle prestazioni specificate nel presente Contratto.

2. Tutte le inosservanze saranno sanzionate con l'applicazione di una penale di euro =100=.

3. Qualora il pagamento delle penali non avvenisse in modo regolare il Committente potrà avvalersi mediante rivalsa sull'importo delle fatture del Consulente.

4. Il Committente si riserva in caso di applicazione di n. =3= (tre) penali di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

5. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Consulente a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC, in cui farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte del Committente. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a =5= (cinque) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni; decorso il suddetto termine il Committente, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte dal Consulente, applicherà le penali o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune a tutela degli interessi del Committente.

6. La non applicazione delle penali non comporta il riconoscimento di compensi e/o indennizzi al Consulente.

Articolo 9. Risoluzione del Contratto.

1. Il Contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza del Consulente nelle seguenti ipotesi:

a) ove sia riscontrata quanto previsto nel precedente art. 8, comma 4;

b) ove sia riscontrata frode nell'esecuzione del servizio;

c) ove sia riscontrata manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato;

d) ove sia riscontrata inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

e) ove sia accertata la sostituzione del Consulente da parte di un soggetto terzo nella conduzione di tutto o parte della consulenza affidata;

f) mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;

g) in caso di cessione dell'Azienda, per cessione ramo d'attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Consulente;

2. Nei casi su citati il Committente si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sulle fatture del Consulente, fatta salva comunque la richiesta da parte del Committente di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

3. La decisione in merito la clausola risolutiva dovrà essere invocata con semplice provvedimento amministrativo dal Committente entro 10 (dieci) giorni dalla conoscenza della eventuale inadempienza e comunicata al Consulente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 10. Subappalto.

1. Il subappalto non è permesso.

Articolo 11. Oneri della sicurezza.

1. In merito ai costi per la sicurezza, si rileva un basso tenore di rischio dell'attività prevista, tale da non richiedere misure particolari, trattandosi di attività che non comporta effettuazione di attività di cantiere o di prestazioni lavorative indotte dal Committente, sicché le misure di sicurezza restano interamente a carico del Consulente che assicura il rispetto del proprio sistema generale di sicurezza.

2. Si dà atto che il corrispettivo della prestazione non ricomprende oneri per la sicurezza trattandosi di attività che, per le sue caratteristiche, non prevede particolari rischi per l'attività dei lavoratori.

3. Si dà ulteriore atto che dato il basso tenore di rischio non sono stati previsti e computati costi per misure volte a eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni.

Articolo 12. Responsabilità.

1. Il Consulente si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio e danni arrecati al Committente in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della consulenza.

Articolo 13. Cessione del Contratto.

1. E' vietato al Consulente la cessione anche parziale del presente Contratto.

Articolo 14. Oggetto delle attività di verifica di conformità.

1. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini qui stabiliti.

2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal Contratto.

Articolo 15. Controversie.

1. le parti convengono di definire in via amichevole qualsiasi controversia. In caso di mancato accordo il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 16. Trattamento dati personali.

Il Committente è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della consulenza oggetto del Contratto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Articolo 17. Codice Etico.

La Società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300", si è dotata del Manuale Organizzativo e di Gestione, del Codice Etico e del Codice Disciplinare che il Consulente può visionare presso il sito Internet della Società www.servizimetropolitani.ve.it nella sezione "Amministrazione trasparente - Atti Generali - Regolamenti". In particolare con la firma del presente contratto il Consulente si impegna a rispettare quanto previsto nel Codice Etico citato. San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia in caso di violazione del Codice Etico da parte del Consulente potrà applicare delle sanzioni contrattuali.

Articolo 18. Tutela dell'ambiente.

1. Il Consulente nell'espletamento di quanto qui previsto deve sempre disporre di procedure operative nonché di adeguati mezzi tecnici e tecnologici atti a prevenire ogni abbandono di rifiuti di qualsiasi natura, sul suolo, nel suolo o in laguna.

2. Il Consulente dichiara la sua completa conoscenza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e garantisce che i rifiuti generati dall'esecuzione dei servizi di cui al presente incarico, saranno gestiti in ottemperanza ai precetti di legge stabiliti da tale Decreto.

3. Il Consulente dichiara altresì che:

a) i rifiuti, di qualsiasi genere e tipo, prodotti dall'esecuzione delle attività del Consulente oggetto del presente affidamento, saranno sistematicamente e diligentemente raccolti ed allontanati dal luogo di lavoro, secondo i criteri indicati dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per essere conferiti esclusivamente a destinatari autorizzati;

b) nell'adempimento degli obblighi di cui alla voce a) si riconosce come produttore effettivo dei rifiuti e si dichiara adeguatamente organizzato per rispettare le seguenti prescrizioni:

- indicare, sul campo annotazioni di ogni formulario di conferimento rifiuti prodotti, l'esatta ragione sociale e codice fiscale della Società San Servolo Servizi Metropolitan di Venezia srl, quale "Produttore giuridico";

- consegnare al Referente indicato dal Committente entro il medesimo giorno di conferimento dei rifiuti, fotocopia della prima copia del formulario;

- consegnare al Referente indicato dal Committente entro tre mesi dalla data di conferimento, fotocopia della quarta copia del formulario;

4. Il Referente della Società San Servolo Servizi Metropolitan di Venezia srl, potrà, in ogni momento, chiedere conto dei conferimenti di rifiuti effettuati e il Consulente si impegna a fornire al Referente entro cinque giorni dalla sua eventuale richiesta, ogni documentazione attestante l'osservanza delle normative suddette.

5. Previa consultazione ed accordo con il Referente indicato dal Committente si potrà verificare l'opportunità di concedere la disponibilità di un'area in uso al Consulente da destinare a proprio "deposito temporaneo"; qualora, verificata l'opportunità e la disponibilità, si conceda l'uso di un'area a tale scopo, i rifiuti prodotti dovranno essere posizionati nel deposito temporaneo con i criteri, nei modi, nelle quantità e nei tempi previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e, successivamente, conferiti, trasportati e avviati a smaltimento o recupero a cura e spese del Consulente stesso; il Referente potrà, in ogni momento, verificare o chiedere conto della regolare tenuta del deposito temporaneo.

6. In qualità di produttore effettivo dei rifiuti, il Consulente risponderà direttamente ed esclusivamente agli obblighi di legge correlati alle responsabilità di tale figura giuridica compreso l'uso del deposito temporaneo;

7. Le parti concordano che la mancata esibizione della documentazione degli oneri qui indicati comprovanti l'assolvimento da parte del Consulente e dei suoi aventi causa agli obblighi previsti ex artt. 178, 183, 189, 190, 193 del D.lgs. 152/2006, comporta la sospensione dei pagamenti da parte del Committente oltre alle conseguenze già previste dalla Clausola Risolutiva del presente affidamento.

8. Ogni onere inerente la gestione e l'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività oggetto del presente contratto si intende integralmente compensato nei corrispettivi convenuti.

Articolo 19. Customer satisfaction

1. Il Consulente è consapevole che il Committente nell'ambito di propri progetti dedicati alla qualificazione dei servizi erogati ha in essere una politica di customer satisfaction attraverso la quale raccoglie le osservazioni e i pareri di quanti a qualsiasi titolo utilizzano i servizi che il Committente, anche attraverso il Consulente, eroga presso l'isola di San Servolo.

2. Il Committente terrà sempre in debita considerazione i giudizi che le modalità di customer satisfaction (questionari interni, pareri espressi attraverso piattaforme di prenotazioni on line, ecc.).

Articolo 20. Modifica contrattuale.

1. Qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e qualunque pagamento non potrà essere provato che mediante atto scritto.

Articolo 21. Clausola di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente affidamento a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, il Committente e il Consulente fanno riferimento alle disposizioni del D. Lgs. Del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Il presente Contratto è composto da n. 4 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia il 18 ottobre 2016.

Per San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl

San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl
Isola di San Servolo - 30100 Venezia
Tel. 041 2765001 - fax 041 2765402
C.F. e P.IVA 03544490273

Per Studio Associati Ferrarini e Pitteri

studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12 - 30178 favaro veneto (ve) 4
tel. 041 634373 - fax 041.6396787
e-mail: info@studioferrarinipitteri.it
Partita I.V.A. 03678760277